

Si rileva l'incoerenza fra la previsione di risorse quinquennali e il loro vincolo per almeno la metà del totale al finanziamento a posizioni a tempo indeterminato o con tenure track. In analogia con quanto previsto per le convenzioni di cui all'art. 18 c. 3 della legge 240/2010, che per posizioni a tempo indeterminato, richiedono un finanziamento almeno quindicennale, sarebbe opportuno consentire, attraverso opportune politiche di accantonamento, una copertura di almeno quindici anni alle posizioni a tempo indeterminato o con tenure track di cui al c. 335, ridimensionandone il numero complessivo. (Fonte: <https://tinyurl.com/y95ox2h6> )